



Wolters
Kluwer

COMPENSAZIONI ORIZZONTALI E RIMBORSI

ADEMPIMENTO

Dichiarazione IVA 2021: rimborsi e compensazioni

Nel momento in cui dalla dichiarazione IVA 2021 emerge un credito in capo al contribuente, lo stesso potrà decidere, sempre che ne ricorrano le condizioni previste dalla disposizione normativa, di utilizzarlo in compensazione orizzontale ovvero richiederne il rimborso, tenendo presente che, ai fini della richiesta del rimborso IVA annuale, il contribuente dovrà compilare il quadro VX e, più precisamente, il rigo VX4.

DA SAPERE

Compensazioni orizzontali dei crediti IVA al via

Dall'11 febbraio, i contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2021 già il 1° febbraio, cioè il primo giorno utile per l'adempimento, possono utilizzare in compensazione "orizzontale", per un importo superiore a 5.000 euro, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2020. Ai fini della compensazione, salvi specifici esoneri, la dichiarazione deve essere munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell'organo di controllo contabile, mentre il modello F24 che espone la compensazione del credito IVA va presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Rottamazione ter e saldo e stralcio: proroga

Impresa - Cooperative: nuovo sostegno pubblico

Lavoro - Decontribuzione Sud: beneficio arretrato

Scadenze dal 4 al 18 marzo 2021

ADEMPIMENTI

DICHIARAZIONE IVA 2021: RIMBORSI E COMPENSAZIONI

di Stefano Setti

Nel momento in cui dalla dichiarazione IVA 2021 emerge un credito in capo al contribuente, lo stesso potrà decidere, sempre che ne ricorrano le condizioni previste dalla disposizione normativa, di utilizzarlo in compensazione orizzontale ovvero richiederne il rimborso, tenendo presente che, ai fini della richiesta del rimborso IVA annuale, il contribuente dovrà compilare il quadro VX e, più precisamente, il rigo VX4.

ADEMPIMENTO

Rimborso IVA annuale

Per la richiesta di rimborso IVA deve sussistere uno dei seguenti **requisiti** (artt. 30 e 34 del D.P.R. n. 633/1972):

- **aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti:** soggetti che operano in settori che comportano una condizione strutturale di credito IVA;
- **operazioni non imponibili superiori al 25%** del totale delle operazioni effettuate: le operazioni in questione riguardano, prevalentemente le esportazioni, le transazioni assimilate ed i servizi internazionali nonché le cessioni intracomunitarie di beni e le triangolazioni;
- **acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;**
- **prevalenza (> 50%) di operazioni non soggette ad IVA** per mancanza del presupposto territoriale: l'importo complessivo delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, per mancanza del presupposto territoriale IVA (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) deve essere superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate;
- **soggetti non residenti:** la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal rappresentante fiscale degli operatori esteri che l'hanno nominato ovvero dagli stessi operatori se identificati direttamente ai fini IVA in Italia;
- **produttori agricoli con vendite non imponibili:** produttori agricoli ed ittici soggetti al regime speciale IVA che non consente di recuperare l'IVA sugli acquisti.

Nei casi riportati, il rimborso del credito IVA può avvenire a condizione che lo stesso sia **superiore ad euro 2.582,28**. Il rimborso può essere richiesto anche solo per **una parte del credito**, ancorché inferiore al predetto importo minimo.

Indipendentemente dalle suddette condizioni e dai limiti quantitativi anzidetti, il rimborso IVA può essere sempre chiesto:

- in caso di **cessazione dell'attività:** indipendentemente dall'ammontare del credito, sempre che lo stesso sia comunque superiore ad euro 10,33 (art. 3 del D.P.R. n. 126/2003);

- per le **eccedenze di credito** risultanti dalle **dichiarazioni annuali per tre anni consecutivi**: in tal caso l'importo massimo richiedibile è pari al minore dei crediti del triennio. Si può chiedere il rimborso per la **parte non chiesta già a rimborso o non compensata** nel Mod. F24. Possono avvalersi del rimborso del minor credito del triennio anche i curatori fallimentari (risoluzione n. 103/E del 29 marzo 2002). Si devono prendere in considerazione le eccedenze emergenti dalle dichiarazioni annuali, ma non anche quella "speciale" della dichiarazione relativa alle operazioni registrate nella frazione di anno solare antecedente all'apertura del fallimento.

Attenzione

Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a euro 30.000 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso riporti il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e che sia allegata una dichiarazione di operatività, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:

- il **patrimonio netto** non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
- la **consistenza degli immobili** non è diminuita di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'**attività non è cessata né si è ridotta**, per effetto di cessioni di azienda o di rami d'azienda;
- **non sono state cedute**, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, **partecipazioni per oltre il 50%** del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
- sono stati eseguiti i **versamenti dei contributi** previdenziali e assicurativi.

In assenza di presentazione della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a euro 30.000 è necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

Attenzione

Per i **contribuenti considerati a rischio** per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso IVA, permane l'obbligo di prestare la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi a oggetto crediti IVA di importo superiore a euro 30.000.

Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:

- esercitano un'**attività d'impresa da meno di 2 anni**, fatta eccezione per le *start-up* innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012;
- nei **2 anni precedenti** alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - 1) al **10%** degli importi dichiarati, se non superiori a euro 150.000;
 - 2) al **5%** degli importi dichiarati, se superiori a euro 150.000, ma non superiori a euro 1.500.000;

- 3) all'1% degli importi dichiarati, se superiori a euro 1.500.000;
- 4) richiedono il rimborso del credito IVA emergente all'atto della cessazione dell'attività.

NOVITA'

Rigo VX4 della dichiarazione IVA 2021

Il rigo VX4 della Dichiarazione IVA 2021 è riservato ai contribuenti IVA che intendono **chiedere il rimborso del credito IVA** emergente dalla dichiarazione annuale relativa al 2020.

Si evidenzia che il rimborso **compete solo se l'eccedenza di credito** risultante dalla dichiarazione annuale è **superiore a euro 2.582,28** ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. Infatti, in caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

Oltre alle citate ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla **dichiarazione relativa al 2020** risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai **due anni immediatamente precedenti** risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il **minore degli importi** delle citate eccedenze, anche se inferiori al suesposto limite di euro 2.582,28.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati alla compensazione orizzontale ovvero alla richiesta del rimborso IVA i contribuenti per i quali emerga, dalla dichiarazione IVA, una posizione a credito IVA.

PROCEDURE

Si riporta di seguito un esempio di compilazione del quadro VX del Mod. IVA 2021.

Esempio

Dalla dichiarazione IVA del 2021 (anno d'imposta 2020) della Alfa S.p.A. emerge un credito pari ad euro 34.000. La società decide di destinare alla compensazione nel Mod. F24 un importo pari ad euro 4.000, invece, la restante parte pari ad euro 30.000 viene richiesta a rimborso.

Di seguito la compilazione del quadro VX - dichiarazione IVA 2021 (anno d'imposta 2020).

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA			
VX1	IVA da versare		00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	1	34.000
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	30.000
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	00
	Causale del rimborso	3	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	00
	Contribuenti Subappaltatori	6	
	Esonero garanzia	7	
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA		Interpello 9 <input type="checkbox"/>
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
<input type="checkbox"/> b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
	FIRMA	10	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		4.000

Rimborso IVA infrannuale (ovvero trimestrale)

I contribuenti, per i quali sussistano specifici **requisiti** (sempre che il credito IVA maturato sia superiore ad euro 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei seguenti criteri: aliquota IVA media; operazioni non imponibili; acquisto beni ammortizzabili; soggetti residenti che operano prevalentemente all'estero per alcune prestazioni di servizi) indicati nell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, possono **recuperare il credito IVA trimestrale** (ovvero infrannuale), presentando il **Mod. IVA TR** (approvato da ultimo con il Provvedimento direttoriale 26 marzo 2020) per **ciascuno dei primi tre trimestri** dell'anno (in quanto la richiesta relativa al quarto trimestre può essere effettuata solo in sede di dichiarazione IVA annuale), alternativamente proponendo la richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale (in tutto o in parte) o utilizzando in compensazione c.d. orizzontale il credito IVA trimestrale nel Mod. F24 (per la compensazione si veda quanto più avanti riportato).

Presentazione del Mod. IVA TR

Il Mod. IVA TR è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. La presentazione del modello deve avvenire **esclusivamente in via telematica** entro la **fine del mese**

successivo al trimestre di riferimento; se il termine cade di sabato ovvero in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Inoltre, la trasmissione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati ad Entratel. Ne deriva che il Mod. IVA TR relativo al:

- **primo trimestre** (gennaio-marzo), deve essere presentato dal 1° al 30 aprile;
- **secondo trimestre** (aprile-giugno), deve essere presentato dal 1° al 31 luglio;
- **terzo trimestre** (luglio-settembre), deve essere presentato dal 1° al 31 ottobre.

Compensazione del credito IVA

L'art. 3 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, dal 24 aprile 2017, delle regole **maggiormente restrittive** per l'utilizzo in **compensazione c.d. "orizzontale"** dei crediti fiscali (imposte sui redditi, IRAP e IVA).

Le definizioni

Compensazione verticale	Compensazione orizzontale (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997)
<p>- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della c.d. compensazione verticale (detta anche "interna"), disciplinata dall'art. 11 del T.U.I.R. per le imposte dirette, e dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA.</p> <p>- Con la compensazione verticale si riporta un credito ad un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.</p>	<p>- Con la compensazione orizzontale (detta anche "esterna") i contribuenti possono effettuare versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.</p> <p>- Tale compensazione può essere effettuata dal giorno successivo a quello in cui matura il credito oggetto di compensazione, ed entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, e riguarda sostanzialmente tutte le somme che sono versate all'Erario tramite il Mod. F24.</p>

A decorrere dal 24 aprile 2017 è stato **ridotto dai precedenti euro 15.000 ad euro 5.000** il limite del credito fiscale (imposte sui redditi, imposte sostitutive e ritenute alla fonte e IRAP) oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o la relativa attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile.

Dal 24 aprile 2017:

- **l'obbligo di apposizione del visto di conformità** per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, per il periodo di iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese) grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il

credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull'istanza di rimborso infrannuale. In tal caso la trasmissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o del Mod. TR da cui emerge il credito;

- nei casi di **utilizzo dei crediti in compensazione in violazione** degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al **recupero dei crediti e dei relativi interessi**, nonché all'irrogazione delle **sanzioni**.

Visto di conformità	Attestazione
<p>Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-impres. Tali soggetti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Su richiesta dei contribuenti, essi rilasciano un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, e di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF non è tenuto agli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l'attività di assistenza fiscale in via professionale (comunicazione preventiva alle Direzioni regionali, polizza assicurativa). Sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF-impres, le impres soggette all'IRES (tenute alla nomina del collegio sindacale; alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore). L'esclusione riguarda solo i soggetti IRES, quindi non anche gli imprenditori individuali, anche nella forma di impres familiari, e le società di persone. Quindi, nei confronti di questi ultimi soggetti, i CAF impres possono prestare assistenza anche in presenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore; - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; - gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di 	<p>I contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale di cui all'art. 2409-bis c.c. possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale - dai soggetti che esercitano la revisione legale.</p>

periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Attenzione

In base ai chiarimenti forniti in tema di compensazione dei crediti IVA, “... *se il visto di conformità è apposto da un professionista, la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una **società di servizi** di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista*” (circolare n. 57/E/2009, par. 6). Ne consegue, a maggior ragione, che tale circostanza vale anche nei casi in cui l’abilitazione alla trasmissione telematica sia stata ottenuta dallo **studio associato** del quale il professionista che rilascia il visto fa parte.

Attenzione

L’**utilizzo di un’eccedenza** o di un **credito d’imposta** “in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali.

Sanzioni

Così, sarà pacifica la **sanzione del 30%** per lo **splafonamento** (ipotesi già considerata sanzionabile nella misura del 30% dall’Agenzia delle entrate, circolare 13 marzo 2009, n. 8, par. 7.1) nonché per la **mancata apposizione del visto di conformità** (ipotesi già considerata sanzionabile nella misura del 30% dall’Agenzia delle entrate, si veda circolare 15 gennaio 2010, n. 1, par. 1 e 25 settembre 2014, n. 28, par. 7).

Nel caso in cui l’utilizzo concerna **crediti inesistenti indebitamente compensati**, la **sanzione è dal 100% al 200%** della misura del credito stesso. In tal caso, non è mai ammessa la definizione agevolata della sanzione (ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).

Crediti IVA annuali

A decorrere dal 24 aprile 2017, la compensazione dei crediti IVA per oltre 5.000 euro annui può avere luogo decorsi **10 giorni** dalla presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando esclusivamente gli appositi servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Attenzione

Il tetto di euro 5.000 è riferito **all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione** ed è calcolato **distintamente** per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale).

Se il contribuente intende compensare importi superiori ad euro 5.000, scatta l'ulteriore vincolo del visto di conformità sulla dichiarazione annuale (o della sottoscrizione aggiuntiva dell'organo di controllo contabile). In caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso anno (correttive o integrative), il tetto di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione.

Il visto di conformità omesso nella dichiarazione originaria può essere apposto nella dichiarazione correttiva/integrativa, da presentare al più tardi nei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Crediti IVA trimestrali

I contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono, in **alternativa**, effettuare la **compensazione dell'eccedenza IVA con i versamenti da effettuare con il Mod. F24**, presentando l'apposita istanza, con il Mod. IVA TR, all'Ufficio competente in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Quindi, in caso di eccedenze scaturenti dal Mod. IVA TR, le compensazioni potranno essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza.

Anche per i crediti infrannuali è possibile effettuare la compensazione di importo inferiore al "tetto" di euro 5.000 senza attendere 10 giorni a quello di presentazione dell'istanza (circolare n. 1/E/2010).

Attenzione

Risulta, opportuno, ricordare che l'art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2011, l'**impossibilità di compensare crediti erariali**, attraverso il Mod. F24, se sussistono debiti della stessa specie iscritti a ruolo, scaduti, per un importo complessivo superiore a euro 1.500. In caso di violazione del divieto, per cui si viene a compensare un credito di natura erariale in presenza di un'iscrizione a ruolo di un'imposta erariale per cui sono scaduti i termini di pagamento, di ammontare superiore a euro 1.500, si applica una sanzione pari al 50% di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Tenendo, comunque, presente che la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa.

DA SAPERE

Compensazioni orizzontali dei crediti IVA al via

di Marco Peirola

Dall'11 febbraio, i contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2021 già il 1° febbraio, cioè il primo giorno utile per l'adempimento, possono utilizzare in compensazione "orizzontale", per un importo superiore a 5.000 euro, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2020. Ai fini della compensazione, salvi specifici esoneri, la dichiarazione deve essere munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell'organo di controllo contabile, mentre il modello F24 che espone la compensazione del credito IVA va presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione "orizzontale" il credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui sono soggetti alle limitazioni previste dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009.

Vincoli alla compensazione nel modello F24

La compensazione è ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui il credito emerge, cosicché - per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 già il 1° febbraio - l'eccedenza detraibile può essere utilizzata in compensazione del pagamento di altri tributi, premi e contributi, comprese le accise, a partire dall'11 febbraio.

La dichiarazione, al pari del Modello TR, deve essere munita del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure della sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. (collegio sindacale, sindaco unico, revisore contabile o società di revisione), che attesti la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Il modello F24 che espone la compensazione del credito IVA deve essere presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici, Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con esclusione pertanto dei servizi di home banking e di remote banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

Aumento della soglia a 50.000 euro annui

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le **start-up innovative**, di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Un analogo incremento è previsto ai fini dell'**esonero dall'obbligo del visto di conformità**, in particolare in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell'anno 2020 per un importo non superiore a 50.000 euro in presenza di un **livello di affidabilità** conseguente all'applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale **almeno pari a 8** (su una scala di 10) **oppure a 8,5** (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).

È stato chiarito che la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le richieste di rimborso IVA, pari a 50.000 euro, si riferisce alle **richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell'anno**, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA fissi i limiti per l'apposizione del visto di conformità o per la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d'imposta (circolare n. 20/E/2019, § 7.4).

Esempio

Si consideri un contribuente che ha già provveduto a richiedere, nel corso dell'anno 2020, rimborsi IVA complessivi per 43.000 euro:

- 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per l'anno 2019;
- 18.000 euro relativi al primo trimestre dell'anno 2020.

Se avesse voluto effettuare nei successivi mesi dell'anno 2020 una richiesta di rimborso di 22.000 euro relativa al secondo trimestre 2020, non avrebbe potuto fruire dell'esonero dalla prestazione della garanzia, atteso che tale richiesta avrebbe determinato il superamento della soglia di 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio.

Ai fini del raggiungimento della soglia, infatti, si devono considerare anche gli importi di 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per l'anno 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre dell'anno 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d'imposta diversi.

In base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, il limite di 50.000 euro, siccome è relativo alle richieste di compensazione effettuate nell'anno, si riferisce **sia al credito IVA annuale che ai crediti IVA trimestrali**, anche se gli importi utilizzati in compensazione sono maturati in due periodi d'imposta diversi.

Si tratta di una **deroga** al principio generale secondo cui il limite di 5.000 euro, previsto per la compensazione "orizzontale", è riferito all'anno di maturazione del credito IVA e non all'anno del suo utilizzo in compensazione ed è calcolato, distintamente, per ciascuna tipologia di credito (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla stessa annualità (circolare n. 1/E/2010, § 2).

Esempio

Si consideri un contribuente che, nel corso dell'anno 2020, ha richiesto l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti IVA infrannuali per un importo superiore a 5.000 euro.

Se dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 emerge un credito IVA, ai fini della compensazione nel modello F24, tale credito - anche se relativo alla medesima annualità - è soggetto ad una soglia distinta da quella prevista per i crediti infrannuali.

Laddove, pertanto, il credito annuale sia inferiore a 5.000 euro, la dichiarazione IVA non deve essere munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo contabile e l'eccedenza detraibile può essere liberamente utilizzata in compensazione "orizzontale":

- senza attendere la presentazione della dichiarazione;
- dal 1° gennaio 2021, cioè dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui il credito è maturato.

Il limite di 5.000 euro **non comprende le eccedenze detraibili utilizzate in compensazione “verticale”**, cioè a compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico (circolare n. 1/E/2010, § 2). A tal fine, il credito IVA deve essere maturato prima del debito con il quale viene compensato; in difetto, la compensazione non può essere esposta nella dichiarazione IVA e deve, quindi, essere effettuata mediante il **modello F24**, soggiacendo ai vincoli sopra esposti (circolare n. 29/E/2010, § 1.1).

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Imposta sui servizi digitali: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per consentire il versamento, tramite **modello F24**, dell'imposta sui servizi digitali (**DST - Digital Services Tax**) e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento. Si tratta dei codici tributo:

- **2700** - IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.;
- **2701** - IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI;
- **2702** - IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 1° marzo 2021, n. 14/E

Bonus ricerca e sviluppo: nuovi codici

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo 6938, 6939 e 6940** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. I **codici 6939 e 6940** devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 1° marzo 2021, n. 13/E

Consultazione e-fatture: proroga al 30 giugno

L'Agenzia delle Entrate ha disposto un'**ulteriore proroga** - al 30 giugno 2021 - del termine per effettuare l'**adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. La funzionalità, da rendere disponibile nell'area riservata del sito delle Entrate, consente agli operatori IVA o agli intermediari delegati ovvero ai consumatori finali di aderire espressamente al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 febbraio 2021, n. 56618

Rottamazione ter e saldo e stralcio: proroga

E' ufficiale la proroga del termine per il versamento delle rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio e della prima rata 2021 della rottamazione ter, in scadenza il 1° marzo. Con comunicato stampa è stata anticipata l'emanazione del provvedimento che dispone il differimento - a **data ancora da destinarsi** - del termine di versamento.

MEF, comunicato stampa 27 febbraio 2021, n. 36

Diventa legge il “Milleproroghe”

Proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la **notificazione delle cartelle di pagamento**, riapertura dei termini per l’invio delle domande di cassa integrazione per Covid-19, novità in materia di svolgimento delle assemblee delle società per l’approvazione dei bilanci 2020. **Proroga** fino al 30 aprile 2021 dello **smart working** semplificato e al 2022 dell’obbligo di trasmettere i **corrispettivi giornalieri** al sistema tessera sanitaria. Estensione fino al 31 dicembre 2021 della validità del **bonus vacanze**. Sono alcune delle disposizioni della legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), pubblicata in G.U. *Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. 1° marzo 2021, n. 51)*

Asseverazione per riduzione del rischio sismico

Per l’accesso al **superbonus 110%**, il **progetto** degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’**asseverazione** devono essere **allegati** alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Quindi per gli interventi di **riduzione del rischio sismico**, non si può accedere nè al sismabonus nè al superbonus, ma si può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della detrazione di cui all’art. 16-*bis*, comma 1, lettera i) TUIR nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 febbraio 2021, n. 127

“Prima casa” e riacquisto di immobile all’estero

Non si decade dai benefici prima casa in caso di **vendita infraquinquennale** dell’immobile anche nell’ipotesi in cui il **nuovo immobile** acquistato adibito ad abitazione principale sia **situato in uno Stato estero**, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 febbraio 2021, n. 126

Interessi di finanziamenti agli investitori esteri

Può essere considerata un **“investitore istituzionale estero”** - e usufruire dell’esonero dalla ritenuta d’acconto sugli interessi - la società inglese che effettua e gestisce investimenti, che eroga finanziamenti a medio/lungo termine nei confronti di soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa, quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia. Per **“investitore istituzionale estero”** si intende l’ente che ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 febbraio 2021, n. 125

Gruppo IVA: insussistenza vincolo economico

Nell'ambito del gruppo IVA, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente nella specifica ipotesi in cui il **vincolo finanziario** è stabilito per effetto dell'acquisizione di partecipazioni nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La **presunzione di insussistenza** del vincolo economico è **superabile** mediante presentazione di **interpello probatorio**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 febbraio 2021, n. 124

Smart-working: non imponibilità per buoni pasto

Nel caso in cui si riconoscano i **buoni pasto** ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi **non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente**. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello. In assenza di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il **regime di parziale imponibilità** prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 febbraio 2021, n. 123

Superbonus: limiti di spesa per abitazione

Ai fini del superbonus, in caso di **stretta interconnessione delle particelle catastali** unite ai fini fiscali, come risulta da annotazione nella visura catastale, costituenti un'unica residenza, l'unità residenziale solo formalmente costituita da distinte particelle catastali, deve considerarsi come un'**unica unità residenziale unifamiliare**, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini della fruizione del Superbonus. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 122 del 22 febbraio 2021, con cui ha fornito chiarimenti in tema di interventi su abitazione costituita da particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 gennaio 2021, n. 122

Demolizione e ricostruzione di unità collabenti

E' possibile fruire del **Superbonus** anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2, unità collabenti, a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ossia immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. A fini dell'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 febbraio 2021, n. 121

Incompatibilità con l'esercizio della professione

L'esercizio di **attività di impresa agricola** è **incompatibile** con l'esercizio della **professione dei Commercialisti** solo nel caso in cui l'iscritto-imprenditore agricolo rivesta la qualifica di IAP, ossia imprenditore che dedica la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all'attività agricola. Lo ha reso noto il CNDCEC con la pubblicazione di alcuni Pronto Ordini in tema di incompatibilità. Il Consiglio Nazionale ha analizzato, in particolare, l'incompatibilità con socio con procura speciale a singoli atti di gestione, l'incompatibilità con preposto alla gestione tecnica e l'incompatibilità con dipendente amministrativo di università statale.

CNDCEC, pronto ordini 24 febbraio 2021, n. 19, 12 febbraio 2021, n. 134 e n. 183, e 8 febbraio 2021, n. 14

INTRA: acquisti di merce dal Regno Unito

Tutti gli acquisti di merce con provenienza GB entrata nel territorio dell'Unione prima del 1° gennaio 2021 vanno riepilogati negli elenchi INTRA riferiti a periodi dell'anno 2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con la pubblicazione di due FAQ sulla **compilazione degli elenchi INTRA acquisti**, con riferimento alle operazioni con il Regno Unito. In ogni caso, per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi INTRA.

Agenzia delle Dogane, FAQ febbraio 2021

Black list UE: entra Dominica ed esce Barbados

In base alle conclusioni del Consiglio UE, la Dominica entra nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Ne esce, invece, Barbados. La **Dominica** è stata inserita nella black list in quanto è stata valutata come "**parzialmente conforme**" e non ha ancora risolto questa problematica. Barbados, inserita nell'elenco nell'ottobre 2020, in attesa dell'esame supplementare da parte del forum globale OCSE, è stata trasferita in un documento sullo stato di avanzamento.

Consiglio UE, conclusioni 22 febbraio 2021

Iscrizione nell'elenco speciale

Nei casi in cui la sussistenza di una situazione di incompatibilità non precluda del tutto la possibilità di svolgere, anche con una certa stabilità e continuità, taluni incarichi di natura professionale, come ad esempio in qualità di **componente di collegio sindacale ovvero di CTU**, l'iscrizione nell'elenco speciale potrà essere richiesta anche in base al **domicilio professionale**. E' questo il caso dei **docenti universitari a tempo pieno** che possono, per legge, essere autorizzati di volta in volta a svolgere determinate attività specificamente individuate dalla normativa di riferimento.

CNDCEC, pronto ordini 15 febbraio 2021, n. 12

Domicilio digitale: diffida per casella PEC piena?

La casella PEC "piena" risulta essere una casella attiva e, conseguentemente, che l'**Ordine non deve formulare diffida agli iscritti** che, pur avendo comunicato un indirizzo PEC alla segreteria dell'ordine, non ricevono le PEC, in quanto la casella risulta appunto piena. Ciò non toglie che, in un'ottica di piena collaborazione, l'Ordine possa ritenere di dover comunque mettersi in contatto con il proprio iscritto attraverso altri mezzi, per sollecitare un uso diligente del domicilio digitale.

CNDCEC, informativa 9 febbraio 2021, n. 207

Cessione di prodotti agricoli: compensazioni IVA

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha **innalzato la percentuale di compensazione** per il regime di detrazione forfetizzata dell'IVA per le cessioni di prodotti agricoli. In particolare, per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, compresa la segatura, è stata prevista la percentuale del **6,4%**; la medesima percentuale si applica anche per il legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale. Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

MEF, D.M. 5 febbraio 2021 (G.U. 23 febbraio 2021, n. 45)

Formazione professionale obbligatoria

Non può essere considerato **inadempiente** l'iscritto che non abbia conseguito CFP obbligatori fino al verificarsi della causa, non prevedibile, determinante l'esonero e che, proprio perché in regime di esenzione, non abbia avuto la possibilità di svolgere la formazione obbligatoria entro la fine del triennio. L'Ordine deve valutare il caso concreto, tenendo conto della causa determinante l'esonero e dell'oggettiva possibilità per l'iscritto di conseguire i CFP in materie obbligatorie, in misura proporzionale al periodo di esercizio dell'attività professionale.

CNDCEC, pronto ordini 5 febbraio 2021, n. 121

Università non statali: spese di iscrizione detraibili

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ha individuato gli importi delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, **detraibili dall'imposta lorda sui redditi** dell'anno 2020. Gli importi sono individuati in ragione dell'area disciplinare di afferenza e della regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio:

a) area disciplinare **Medica**:

- nord 3.700 euro; - centro 2.900 euro; - sud e isole 1.800 euro;

b) area disciplinare **Sanitaria**:

- nord 2.600 euro; - centro 2.200 euro; - sud e isole 1.600 euro;

c) area disciplinare **Scientifico-tecnologica**:

- nord 3.500 euro; - centro 2.400 euro; - sud e isole 1.600 euro;

d) area disciplinare **Umanistico-sociale**:

- nord 2.800 euro; - centro 2.300 euro; - sud e isole 1.500 euro.
MIUR, D.M. 30 dicembre 2020 (G.U. 22 febbraio 2021, n. 44)

IMPRESA

Perdite del capitale sociale: ricapitalizzazione

Assonime ha pubblicato la circolare dal titolo “*La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative*”, con cui illustra le modifiche, introdotte dalla legge di bilancio 2021, alla disciplina speciale sulla **sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione** prevista dal c.d. Decreto liquidità in caso di perdite significative del capitale sociale.

Assonime, circolare 25 febbraio 2021, n. 3

Bilanci IAS/IFRS: pubblicate le liste di controllo

Assirevi ha pubblicato le liste di controllo delle informazioni integrative (**disclosures**) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) sulla base dei principi IFRS aggiornate relative a: **Banche; Società di intermediazione mobiliare; Intermediari finanziari; Società di gestione del risparmio; Compagnie di assicurazione**. Le liste di controllo hanno carattere generale e pertanto spetta al revisore adattarle al caso concreto.

Assirevi, liste di controllo 24 febbraio 2021

Negoziare titoli: prospetto offerta pubblica

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) relativo al **prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli** di un mercato regolamentato, e al regolamento sui fondi comuni monetari. Il decreto entrerà in vigore l’**11 marzo 2021**.

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17 (G.U. 24 febbraio 2021, n. 46)

PMI: credito d’imposta per quotazione in Borsa

Il Ministro dello Sviluppo economico comunica che è stato **prorogato fino al 31 dicembre 2021** il credito d’imposta per **sostenere la quotazione delle PMI** sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Nello specifico fino al 31 marzo 2021 potranno essere presentate le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020, mentre dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 potranno essere presentate quelle relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

MISE, comunicazione 24 febbraio 2021

Cooperative: nuovo sostegno pubblico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di

società cooperative di piccola e media dimensione con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di **finanziamenti agevolati di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni**, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; saranno rimborsate secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il **31 maggio e il 30 novembre di ogni anno**; saranno regolate a un tasso di interesse pari allo **0%**. Un successivo decreto stabilirà le modalità e i termini di presentazione delle domande.

MISE, decreto 4 gennaio 2021 (G.U. 22 febbraio 2021, n. 44)

Registro delle Imprese: titolarità iscrizione

Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito alla funzione pubblicitaria del Registro delle imprese. In particolare il Ministero evidenzia che una corretta gestione delle procedure di iscrizione sia fondamentale affinché la richiamata funzione pubblicitaria venga esplicitata al massimo livello qualitativo. **La titolarità di richiedere le iscrizioni nel Registro delle imprese**, al di fuori dei casi di iscrizioni d'ufficio previste specificatamente da norme ad hoc, è **esclusivamente riservata alla parte interessata**.

MISE, nota 19 febbraio 2021 n. 46907

LAVORO

Decontribuzione Sud: beneficio arretrato

L'INPS torna ad occuparsi della decontribuzione Sud, introdotta dal decreto Agosto e confermata dalla Legge di Bilancio 2021, per comunicare le modalità di recupero, tramite conguaglio nella denuncia contributiva Uniemens, del beneficio spettante per il mese di gennaio di quest'anno. Il recupero della decontribuzione arretrata può essere effettuato con il flusso di competenza del mese di febbraio o di marzo, e dunque **entro il 30 aprile 2021**.

INPS, messaggio 25 febbraio 2021, n. 831

Bando ISI: compilazione della domanda

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha pubblicato il calendario per la presentazione delle domande di finanziamento per gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Bando ISI 2020 mira a incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti. La procedura per la compilazione della domanda sarà aperta **dal 1° giugno 2021 e fino alle ore 18,00 del 15 luglio 2021**.

INAIL, 25 febbraio 2021

Assegno nucleo familiare erogato dal Comune

L'INPS fa sapere che **non sono variati** gli importi relativi all'assegno al nucleo familiare e all'assegno di maternità per l'anno **2021**. Agli importi delle due prestazioni concesse dai Comuni si applica infatti ogni anno il ricalcolo sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati, pari a -0,3%. Aggiornati anche i valori ISEE da prendere a riferimento per la spettanza.

INPS, circolare 24 febbraio 2021, n. 36

Contributo asilo nido: domanda 2021

L'INPS interviene riguardo alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione con riferimento alle domande da presentare per il 2021. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, **non oltre il 1° aprile 2022**.

INPS, messaggio 24 febbraio 2021, n. 802

Assegno ordinario FIS e fondi di solidarietà

L'INPS fornisce alcune precisazioni sui criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, l'Istituto mette in evidenza la **differenza** tra le domande proposte da datori di lavoro **che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario e coloro che hanno invece già fatto richiesta** in base alle disposizioni di emergenza Covid-19.

INPS, messaggio 23 febbraio 2021, n. 769

Sgravio donne: fruibilità e cumulabilità

L'INPS si concentra sullo sgravio donne, applicabile **in misura intera in via sperimentale per il biennio 2021 e 2022**. La Legge di Bilancio 2021, infatti, ha modificato la misura dell'incentivo, introdotto dalla Legge Fornero, fermo restando il requisito dell'incremento occupazionale netto. L'Istituto esamina anche le ipotesi di **cumulabilità e coordinamento con altri incentivi** e rimanda ad un successivo documento di prassi, successivo all'autorizzazione UE, l'indicazione delle istruzioni applicative per la misura.

INPS, circolare 22 febbraio 2021, n. 32

Assegno per il nucleo familiare: accertamento

L'Istituto interviene in materia di assegno per il nucleo familiare con riferimento all'accertamento del diritto a **maggiorazione di importo** in caso di **nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro**. In concomitanza con l'emergenza Covid-19, le procedure di revisione dei requisiti stanno subendo dei ritardi e, nelle more, è previsto il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell'handicap.

INPS, messaggio 22 febbraio 2021, n. 754

AGENDA

Scadenze dal 4 al 18 marzo 2021

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	MARZO 2021	
lunedì 8	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie - Prorogata al 15 marzo 2021	
mercoledì 10	Presentazione del Mod. 770/2020 entro 90 giorni dalla scadenza	
	Presentazione del Mod. Redditi 2020 ed IRAP 2020 entro 90 giorni dalla scadenza	
	Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020	
	Termine processo di conservazione fatture elettroniche	
	Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica	
lunedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	
martedì 16	Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	
	Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica - Prorogata al 31 marzo 2021	
	Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle	

	certificazioni dei redditi per locazioni brevi	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate	
	Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria	
	Denuncia e versamento contributi Casagit	
	Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente	
	INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi	
	INPS - Versamento contributi lavoro dipendente	
	Inps - Versamento contributi operai agricoli	
	Inps - Versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS	
	Liquidazione e versamento IVA annuale	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Proroga scadenze versamenti Covid-19	
	Proroga scadenze versamenti Covid-19 di novembre: prima o unica rata	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico su parti comuni di edifici residenziali	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese sanitarie rimborsate	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese universitarie e delle spese funebri	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali e forme pensionistiche	

	complementari	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle rette per frequenza asili nido	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta	
	Versamento annuale imposta sui servizi digitali e redazione prospetti analitici	
	Versamento contributi sospesi per emergenza coronavirus	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
giovedì 18	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	